



# Recepimento Direttiva 2022/2464 (CSRD) in tema di rendicontazione di sostenibilità

*Lo schema di decreto approvato dal Governo*

## Nota di Aggiornamento

18 giugno 2024



## **Sommario**

<b>1. Premessa</b>	<b>2</b>
<b>2. Principali novità dello schema di decreto di recepimento</b>	<b>2</b>
2.1 Regime sanzionatorio	2
2.2 Attestazione di conformità	4
2.3 Dirigente preposto	5

## 1. Premessa

Il Consiglio dei ministri del 10 giugno ha approvato, in via preliminare, lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 (c.d. Corporate Sustainability Reporting Directive o CSRD), che rafforza ed estende gli obblighi in tema di reporting di sostenibilità.

Nei mesi scorsi, il MEF aveva sottoposto una bozza di decreto a consultazione pubblica, cui Confindustria aveva partecipato, concentrandosi su alcune questioni di rilevante impatto per le imprese, tra cui: il sistema sanzionatorio per l'inadempimento ai nuovi obblighi di reportistica di sostenibilità; l'esercizio dell'attività di attestazione dei report medesimi.

Si sottolinea che molte delle osservazioni di Confindustria, condivise anche con altre Organizzazioni di rappresentanza, sono state recepite nel testo approvato la scorsa settimana, che quindi risulta migliorativo per le imprese, rispetto alla bozza iniziale.

Restano tuttavia alcuni aspetti di incertezza, che Confindustria intende evidenziare alle Commissioni parlamentari competenti, chiamate ora a pronunciarsi (entro il prossimo 20 luglio) con propri pareri sullo schema di decreto, prima della sua approvazione definitiva da parte del Governo.

Di seguito, un'analisi dei temi principali.

## 2. Principali novità dello schema di decreto di recepimento

Si rammenta che quasi tutte le previsioni della CSRD hanno un contenuto obbligatorio per gli Stati membri, per cui sono state recepite senza particolari modifiche nello schema di decreto legislativo approvato dal Governo (es. ambito di applicazione; contenuti del report; collocazione dello stesso nella relazione sulla gestione; necessità di attestazione, tempi di entrata in vigore per le imprese, modulati in funzione della loro dimensione).

Su alcuni aspetti (v. *infra*) i Paesi membri hanno un maggiore margine di manovra nelle scelte attuative.

### 2.1 Regime sanzionatorio

La Bozza di decreto sottoposta a consultazione (di seguito anche: Bozza) stabiliva che le violazioni della nuova disciplina fossero punite con le sanzioni penali previste dalle norme sulle false comunicazioni sociali (articoli 2621-2622 c.c.) e con le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle norme sul mancato deposito presso il Registro delle imprese (articolo 2630 c.c.).

Confindustria aveva evidenziato la criticità di questa impostazione, che appiattiva la disciplina sanzionatoria su quella applicabile alle informazioni di bilancio, senza considerare le peculiarità delle informazioni di sostenibilità, che hanno una consistente matrice prospettica (non solo consuntiva) e che si riferiscono a informazioni fornite da imprese della catena del valore o non legate da rapporti di controllo (giuridicamente rilevanti), rispetto alle quali l'impresa che redige il report non ha prerogative legali di verifica.

### Proposta di Confindustria

In questo contesto, nella risposta alla consultazione Confindustria aveva chiesto di alleggerire tale impianto, ritenuto sproporzionato e troppo gravoso per le imprese, a partire dalla previsione, per specifiche situazioni, di clausole di esclusione della punibilità. In particolare, la richiesta era stata di non applicare sanzioni (specie di natura penale) a: le false informazioni fornite da terzi; la mancata indicazione di informazioni (non) fornite da parte di società non controllate e di quelle della catena del valore, che l'impresa obbligata al report non sia riuscita a ottenere e/o non sia in grado di verificare; le informazioni relative ai piani e obiettivi futuri soggetti a mutamenti o non raggiunti.

### Testo approvato e osservazioni

Recependo la logica di fondo di queste osservazioni, lo schema di decreto approvato dal Governo si limita a prevedere, in capo agli amministratori della società obbligata, la responsabilità di garantire che la rendicontazione di sostenibilità sia redatta in conformità alla legge, mentre è stato eliminato il richiamo agli articoli del Codice civile che sanzionano (penalmente) le false comunicazioni.

Per le società quotate viene poi previsto che, in caso di inadempimento agli obblighi di reportistica, la CONSOB<sup>1</sup> - competente ad applicare le sanzioni amministrative disciplinate dal TUF - per i primi due anni dall'entrata in vigore della nuova disciplina, debba rispettare dei limiti massimi di importo<sup>2</sup>.

Inoltre, per orientare in chiave di proporzionalità la fase applicativa, si prevede che, ai fini della determinazione del tipo e dell'ammontare della sanzione amministrativa pecuniaria, la CONSOB tenga conto: *i)* delle procedure adottate dall'organo amministrativo per la redazione della rendicontazione di sostenibilità; *ii)* del fatto che le violazioni derivino da informazioni provenienti da soggetti terzi, siano questi società figlie o società incluse nella catena del valore.

La scelta di eliminare l'esplicito richiamo alla disciplina penale in tema di false comunicazioni risulta decisamente migliorativa.

L'interpretazione letterale della norma sembrerebbe escludere, per tutte le imprese, che eventuali inadempimenti agli obblighi di reportistica possano essere soggetti alla disciplina penalistica, in quanto non più inquadrati come false comunicazioni. In base al principio di tassatività, infatti, in materia penale il legislatore è chiamato a individuare in modo preciso e dettagliato la condotta vietata per far comprendere ciò che è lecito e ciò che è invece sanzionato.

---

<sup>1</sup> L'inclusione della rendicontazione di sostenibilità nella relazione finanziaria annuale, ex articolo 154-ter del TUF, determina l'attribuzione alla CONSOB del potere di verifica e sanzione per tale documento.

<sup>2</sup> Tali sanzioni non possano superare, nel massimo, l'ammontare di euro 150.000 con riferimento alle sanzioni comminabili ai sensi dei commi 1.2. e 3 del citato articolo 193, ed euro 2.500.000 con riferimento alle sanzioni comminabili ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 193.

Tuttavia, sulla base di un'interpretazione sistematica<sup>3</sup>, residuano alcuni profili di incertezza sul punto. Pertanto, Confindustria intende formulare delle osservazioni puntuali, in sede di confronto con le Commissioni parlamentari, per chiarire che eventuali inadempimenti agli obblighi di reportistica di sostenibilità non determinano l'applicazione di sanzioni penali, peraltro in coerenza con l'impostazione fatta propria dal Governo.

Chiaramente, il richiamo alla responsabilità degli amministratori per l'inadempimento degli obblighi in questione lascerebbe impregiudicata l'applicabilità degli ordinari rimedi di natura civile (es. azioni di responsabilità).

Inoltre, Confindustria intende valorizzare la scelta di orientare l'attività di vigilanza (e sanzionatoria) della CONSOB sulle imprese quotate, evidenziando che l'esigenza, per quest'ultima, di tener conto delle peculiarità di alcune informazioni di sostenibilità, che sfuggono al controllo dell'impresa - che redige il report - diventino principi generali applicabili anche per le non quotate, nei procedimenti davanti all'autorità giudiziaria.

## **2.2 Attestazione di conformità**

La CSRD impone il rilascio di un'attestazione di conformità del report di sostenibilità da parte di un soggetto esterno. In particolare, si prevede che il revisore legale rilasci un'attestazione - basata su un incarico di revisione limitata - sulla conformità del report con le regole di riferimento. Gli Stati membri possono consentire che l'attestazione sia rilasciata anche da un revisore diverso da quello del bilancio, così come da un prestatore indipendente di servizi di attestazione. La Bozza attribuiva l'esercizio dell'attività di attestazione ai revisori legali abilitati anche all'attività di rendicontazione di sostenibilità.

### Proposta di Confindustria

Alla luce dell'ampliamento del novero di imprese tenute a redigere il report, nonché delle peculiarità del suo contenuto informativo, Confindustria aveva chiesto di esercitare l'opzione prevista dalla Direttiva e legittimare a rilasciare l'attestazione di conformità, non solo un revisore diverso dal revisore legale del bilancio, ma anche prestatori indipendenti di servizi di attestazione (come peraltro ha già fatto la Francia).

### Testo approvato e osservazioni

Su tale aspetto il Governo ha confermato, nello schema di decreto approvato, la scelta di limitare l'attività di attestazione ai revisori, senza estendere ad altri soggetti indipendenti.

Anche su questo punto Confindustria intende ribadire la propria posizione nel confronto con le Commissioni parlamentari competenti.

---

<sup>3</sup> Con specifico riferimento alle società quotate, il dubbio sorge in quanto, ai sensi dell'articolo 193 del TUF, le sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 1.2 e 3 sono applicabili "salvo il fatto costituisca reato". Tale clausola di riserva sembrerebbe applicabile anche con riferimento alle violazioni in materia di rendicontazione di sostenibilità.

### 2.3 Dirigente preposto

L'articolo 4 della Direttiva 2004/109/UE, c.d. Direttiva Transparency, nel disciplinare la pubblicazione, da parte degli emittenti quotati, della relazione finanziaria annuale, prevede che essa contenga anche un'attestazione, da parte delle persone responsabili presso l'emittente stesso, sulla conformità del bilancio e della relazione sulla gestione alle regole di riferimento. Nel nostro ordinamento, il predetto articolo 4 è stato recepito nell'articolo 154-*bis* del TUF, imponendo un obbligo di attestazione in capo agli organi amministrativi delegati e al dirigente preposto ai documenti contabili.

La CSRD integra ulteriormente questa previsione, richiedendo che le persone responsabili presso l'emittente devono attestare anche che la relazione sulla gestione sia redatta in conformità con i principi di rendicontazione di sostenibilità e con le regole sulla tassonomia delle attività ecosostenibili.

La Bozza, all'articolo 12, ampliava l'oggetto dell'obbligo di attestazione di tali soggetti, stabilendo che gli stessi attestino anche la rendicontazione di sostenibilità, inclusa nella relazione sulla gestione.

#### Proposta di Confindustria

Nella risposta alla consultazione era stato proposto di optare per una modalità di recepimento più flessibile, prevedendo che l'attestazione sui profili di sostenibilità potesse essere rilasciata dall'amministratore delegato e dal dirigente preposto o da un'altra figura apicale incaricata dal CdA di predisporre e coordinare la rendicontazione di sostenibilità.

L'obiettivo è di lasciare alla società la possibilità di individuare il responsabile del report eventualmente in un soggetto diverso dal dirigente preposto, in base al proprio organigramma aziendale.

#### Testo approvato e osservazioni

Il Governo ha accolto tale proposta.

Per attribuire un margine di flessibilità agli emittenti, nonché valorizzare figure professionali già diffuse nella prassi societaria, è stato previsto, nello schema di decreto, che l'emittente possa prevedere che l'attestazione sia resa da un dirigente diverso dal preposto alla redazione dei documenti contabili societari, purché dotato di specifiche competenze in materia di rendicontazione di sostenibilità.